Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*";

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 248, che prevede, al fine di potenziare il servizio di trasporto pubblico locale e garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, che sia autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2026 in favore delle Regioni interessate dallo svolgimento degli eventi sportivi, ovvero Lombardia e Veneto, nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

CONSIDERATO che il citato comma 248 prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, debbano essere stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse stanziate per l'anno 2026, sulla base delle esigenze di mobilità connesse agli eventi sportivi medesimi;

CONSIDERATO che l'importo di 25 milioni di euro per l'anno 2026 di cui al predetto comma 248 è stanziato sul capitolo 1315 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (piano gestionale n. 5);

RITENUTO che le somme in questione possano essere assegnate alle Province autonome di Trento e Bolzano in deroga all'articolo 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, trattandosi di finanziamenti di interventi di carattere straordinario, finalizzati a superare le emergenze di mobilità connesse agli eventi sportivi relativi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, in coerenza con i criteri indicati nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 16 maggio 2024;

CONSIDERATO che, a seguito di istruttoria svolta con le Regioni e le Province autonome interessate, sono stati definiti i criteri di ripartizione delle risorse di cui trattasi tenendo conto, in particolare, dei servizi aggiuntivi e dedicati necessari ad assicurare il soddisfacimento della domanda di mobilità connessa ai tempi e ai luoghi di svolgimento delle competizioni sportive relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026;

VISTA la nota n. 0495837 del 20 giugno 2025, con la quale gli enti beneficiari del contributo hanno proposto la ripartizione del contributo statale di 25.000.000,00 euro, finalizzato a potenziare il servizio di trasporto pubblico locale e garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dai citati eventi sportivi, stimando inizialmente un fabbisogno complessivo pari a 31.437.289,00 euro;

TENUTO CONTO che, per assicurare i predetti servizi aggiuntivi e dedicati, è necessario garantire in alcune realtà territoriali:

a) potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale;
b) servizi di navetta dedicati;
c) potenziamento dei servizi transfrontalieri per garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati, anche dall'estero;
d) alloggio al personale utilizzato per l'esercizio dei servizi;
e) costi accessori per implementazione della *security*, pulizia, infomobilità, assistenza alla clientela e pronto intervento;

RITENUTA, quindi, coerente la proposta degli enti beneficiari di riparto del contributo con le finalità indicate all'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

CONSIDERATO che, in applicazione dei criteri sopra indicati, è stata quantificata, da ciascuna Regione e Provincia Autonoma con distinte note, la previsione dei servizi aggiuntivi e dedicati destinati ad assicurare la mobilità pubblica per lo svolgimento delle competizioni sportive relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026;

VISTA la nota n. 0025029 del 22 dicembre 2025, con cui la Regione Lombardia ha comunicato la previsione della tipologia e della quantità di servizi necessari allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026;

VISTA la nota n. 0682960 del 18 dicembre 2025 e la successiva nota integrativa n. 0702003 del 31 dicembre 2025, con cui la Regione Veneto ha comunicato la previsione della tipologia e della quantità di servizi necessari allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026;

VISTA la nota n. 899060 del 21 novembre 2025 e la successiva nota integrativa n. 7428 del 7 gennaio 2026, con cui la Provincia Autonoma di Bolzano ha comunicato la previsione della tipologia e della quantità di servizi necessari allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026;

VISTA la nota n. 946937 del 3 dicembre 2025, con cui la Provincia Autonoma di Trento ha comunicato la previsione della tipologia e della quantità di servizi necessari allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026;

CONSIDERATO che il fabbisogno complessivo previsto per potenziare il servizio di trasporto pubblico locale e garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, a seguito delle citate note, risulta pari ad 33.022.239,19 euro;

CONSIDERATO che, come segnalato nella citata nota n. 0025029 del 22 dicembre 2025, il fabbisogno in argomento comprende la quota di risorse che la Regione Lombardia trasferisce al Cantone dei Grigioni per il potenziamento della linea transfrontaliera Livigno-Zernez/Mustair;

CONSIDERATO che, come segnalato nelle citate note n. 899060 del 21 novembre 2025 e n. 7428 del 7 gennaio 2026, il fabbisogno in argomento comprende la quota di risorse che la Provincia autonoma di Bolzano trasferisce al Land Tirol per il potenziamento della linea transfrontaliera della Val Pusteria tra San Candido e Lienz;

TENUTO CONTO che il fabbisogno complessivo in parola è superiore a quello stimato con la nota n. 0495837 del 20 giugno 2025;

CONSIDERATO che la variazione del fabbisogno complessivo è prevalentemente imputabile al maggior costo dei servizi su gomma di competenza della Regione Veneto, determinato sulla base del

fabbisogno di mobilità stimato dalla Fondazione MiCo26 in data 5 novembre 2025, come indicato nella relazione allegata alla citata nota regionale prot. n. 0682960 del 2025;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha disposto la copertura integrale dei costi dei servizi ferroviari sul territorio di competenza per un importo complessivo pari a 3.504.976,23 euro (IVA inclusa);

CONSIDERATO che, in sede istruttoria dello schema di decreto in esame, per l'acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, gli enti beneficiari hanno concordato di procedere comunque alla ripartizione dell'importo di 25 milioni di euro per l'anno 2026 sulla base dell'ipotesi formulata con la nota n. 0495837 del 20 giugno 2025, nonostante la successiva variazione della previsione del fabbisogno complessivo, e che la quota di tale fabbisogno non coperta dal contributo statale sarà, in ogni caso, a carico degli stessi enti beneficiari o affidanti i servizi in oggetto;

RITENUTO opportuno, quindi, procedere con il presente decreto al riparto tra gli enti beneficiari dell'importo di 25 milioni di euro per l'anno 2026 sulla base dei criteri sopra indicati, tenendo conto della previsione dei servizi aggiuntivi e dedicati destinati ad assicurare la mobilità pubblica per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026;

CONSIDERATO, in ogni caso, necessario definire le modalità con cui ciascuna Regione e Provincia Autonoma interessata dovrà inviare una rendicontazione che attesti l'effettivo svolgimento di tali servizi e i relativi costi, subordinando l'erogazione delle citate risorse all'invio di tale rendicontazione;

TENUTO CONTO che la Regione Veneto si impegna a trasferire alla Provincia di Belluno, ente titolare del contratto di servizio con l'azienda di trasporto responsabile della erogazione dei servizi di potenziamento e dedicati su gomma nel periodo degli eventi olimpici e paralimpici, le risorse assegnate alla medesima dal presente provvedimento;

TENUTO CONTO, altresì, che per i servizi su gomma di competenza, la Regione Lombardia si impegna a trasferire, nell'ambito delle proprie competenze, le risorse assegnate dal presente provvedimento al Comune di Milano, all'Agenzia del Trasporto Pubblico del Bacino di Sondrio e al Comune di Livigno, in qualità di enti titolari dei contratti di servizio con le aziende di trasporto pubblico locale responsabili della erogazione dei servizi di potenziamento e dedicati su gomma nel periodo degli eventi olimpici e paralimpici;

SENTITA la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 10 settembre 2026;

DECRETA

Art. 1

(Ripartizione del contributo)

1. Le risorse stanziate dall'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, sono ripartite sulla base degli importi indicati, per ciascun ente beneficiario, nella tabella n. 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

(Modalità di assegnazione)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, destinate ad assicurare la mobilità pubblica tra i siti interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, sono assegnate alla Regione Lombardia, alla Regione Veneto, alla Provincia Autonoma di Bolzano e alla Provincia Autonoma di Trento, in base al fabbisogno definito in via previsionale dagli enti competenti per i servizi di trasporto pubblico, con le note indicate nelle premesse.

2. Il fabbisogno di cui al comma 1 tiene conto degli oneri necessari per garantire i servizi destinati al potenziamento del trasporto pubblico, compresi i seguenti servizi individuati in relazione alla tipologia delle aree di territorio interessate:

a) potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale;
b) servizi di navetta dedicati;
c) potenziamento dei servizi transfrontalieri per garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati, anche dall'estero;
d) alloggio al personale utilizzato per l'esercizio dei servizi;
e) costi accessori per implementazione della *security*, pulizia, infomobilità, assistenza alla clientela e pronto intervento.

3. Per i servizi transfrontalieri di competenza, la Regione Lombardia trasferisce al Cantone dei Grigioni la quota di contributo per il potenziamento della linea transfrontaliera Livigno-Zernez/Mustair.

4. Per i servizi transfrontalieri di competenza, la Provincia autonoma di Bolzano trasferisce al Land Tirol la quota di contributo per il potenziamento della linea transfrontaliera della Val Pusteria tra San Candido e Lienz.

5. Per i servizi su gomma di competenza, la Regione Veneto trasferisce, nell'ambito delle proprie competenze, le risorse assegnate dal presente provvedimento alla Provincia di Belluno, ente titolare del contratto di servizio con l'azienda di trasporto responsabile della erogazione dei servizi di potenziamento e dedicati su gomma nel periodo degli eventi olimpici e paralimpici.

6. Per i servizi su gomma di competenza, la Regione Lombardia trasferisce, nell'ambito delle proprie competenze, le risorse assegnate dal presente provvedimento al Comune di Milano, all'Agenzia del Trasporto Pubblico del Bacino di Sondrio e al Comune di Livigno, in qualità di enti titolari dei contratti di servizio con le aziende di trasporto pubblico locale responsabili della erogazione dei servizi di potenziamento e dedicati su gomma nel periodo degli eventi olimpici e paralimpici.

Art. 3

(Erogazione del contributo)

1. Ai fini della rendicontazione definitiva delle spese sostenute per i servizi aggiuntivi e dedicati destinati ad assicurare la mobilità pubblica per lo svolgimento delle competizioni sportive relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, gli enti beneficiari del contributo compilano la scheda allegata al presente decreto e la trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 settembre 2026.

2. L’erogazione delle risorse di cui all’articolo 1 è subordinata all’invio della rendicontazione di cui al comma 1 ed è effettuata entro venti giorni dall’invio, nei limiti delle disponibilità di cassa. Qualora la spesa attestata dall’ente beneficiario nella rendicontazione sia inferiore all’importo indicato nella tabella 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti eroga un contributo pari alla spesa effettiva. Qualora la spesa attestata dall’ente beneficiario nella rendicontazione sia superiore all’importo indicato nella tabella 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti eroga un contributo pari a tale ultimo importo. Le eventuali economie sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all’erario.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Matteo Salvini
17.09.2026
10:35:01
GMT+01:00

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Firmato digitalmente da
Giancarlo Giorgetti
2026-10-09 14:09:04 +0200

Tabella 1

Riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2024, n. 207

BENEFICIARI	Fabbisogno previsto	Onere a carico del contributo statale	Onere a carico dell'ente beneficiario
Regione Lombardia	16.292.315,21	12.956.202,00	3.336.113,21
Regione Veneto	12.675.263,40	8.747.574,00	3.927.689,40
Provincia Autonoma di Trento	2.080.208,87	1.705.756,00	374.452,87
Provincia Autonoma di Bolzano	1.974.451,71	1.590.468,00	383.983,71
	33.022.239,19	**25.000.000,00**	8.022.239,19